

J.E. *G* IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 17 MAR. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 163 del 14 MAR. 2008

Oggetto: TAR Campania – Ricorso Giaquinto Filomena c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno quarantadue del mese di MARZO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE 

### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 04/03/08 la signora Giaquinto Filomena agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento per l'annullamento del provvedimento prot. 14242/S.I. del 29/11/07 nonché degli ulteriori atti presupposti;

**Con** determina n. 148/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania dalla signora Giaquinto Filomena c/ Provincia di Benevento con ricorso notificato il 04/03/08 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 148/08;


ROVATI

PROVINCIA  
BENEVENTO

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 148/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 04/03/08 dinanzi al Tar Campania promosso dalla signora Giaquinto Filomena c/ Provincia di Benevento ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 238 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 17 MAR. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 17 MAR. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 03 APR. 2008  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno

03 APR. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 03 APR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

2 SETTORE <u>PROVVEDIMENTI</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
x Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

*2010*  
*19.3.08*  
*Conf. Legnano*

**STUDIO LEGALE**  
**Prof. Avv. Tammaro Chiacchio**  
*Docente di Diritto Amministrativo - Università degli Studi del Sannio*  
*Via Dei Mille, 74 - 80121 Napoli*  
*Telefax: 081/425158*

Napoli li 5 marzo 2008

Ch. mo Signor  
Avv. Vincenzo Catalano  
Dirigente Ufficio Legale  
Provincia di Benevento

Ch. mo Signor  
Ing. Angelo Fuschini  
Dirigente S.I.T.  
Provincia di Benevento

-LORO SEDI-

**Oggetto: -Fondo Valle Isclero V Lotto – Giaquinto Filomena /  
Provincia di Benevento – TAR Campania, Sede di Napoli, N.R.G.  
12799/04 -**

Come a Voi noto (*cfr. mia comunicazione del 14.12.2004*),  
l'epigrafato *ricorso*, chiamato all'udienza di sospensiva del  
09.12.2004, veniva, su richiesta del difensore della ricorrente, abbinato  
al *merito*.

Dalla testè richiamata data, il gravame non è stato più coltivato  
dalla ricorrente.

In data 27.02.2008, mi è stato notificato, nella qualità di difensore  
di codesto Ente nell'epigrafato *giudizio*, novello *ricorso* (da ritenersi  
evidentemente "motivi aggiunti"), interposto dalla prefata ricorrente.

Ivi si impugnano, previa richiesta di sospensione, i seguenti  
provvedimenti: **a)** *provvedimento della Provincia di Benevento Settori  
Infrastrutture ed Edilizia Patrimonio prot. n. 14242/SI del  
29.11.2007; b)* *decreto n. 14223/SI del 12.12.2005 di proroga dei termini  
per l'emanazione dei decreti definitivi di esproprio sino al  
20.12.2007; c)* *verbale di immissione in possesso e di redazione stato  
di consistenza del 14.09.2004 e 14.10.2004; d)* *delibera n. 822 del  
28.11.2005 della Provincia di Benevento, non nota perché mai comunicata  
né notificata; e)* *accordi di programma del 09.02.2007 e del*

22.02.2006 non noti perché mai comunicati né notificati; *il* provvedimento di numero e data sconosciuti con cui si è proceduto alla modifica del piano particellare originario.

Di tanto rendo comunicazione per le determinazioni di Vs. competenza.

Nella giornata di venerdì p.v. (07.03.2008) provvederò a depositare presso i Vs. Uffici copia (voluminosa) del testè richiamato ricorso.

Distinti saluti.

  
(prof. avv. Tammaro Chiacchio)

AVV. RENATO MAGALDI  
AVV. PASQUALE MATERA  
Via Toledo n.106 - 80134 - Napoli

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA - NAPOLI

LA  
Avv. RENATO MAGALDI  
PASQUALE MATERA

Ricorre: Giaquinto Filomena nata in Bucciano (BN) il 14/2/1935, rapp.ta e difesa giusta mandato a margine del presente atto, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Magaldi e Pasquale Matera, con domicilio eletto presso il primo, in Napoli alla via Toledo n. 106

per l'annullamento previa sospensiva:

A) del provvedimento della Provincia di Benevento Settori Infrastrutture ed Edilizia Patrimonio prot.14242/SI del 29.11.2007 con il quale è disposta a favore della Provincia di Benevento l'espropriazione degli immobili siti nel Comune di Airola (BN) foglio B mappale n. 456 ex 265 di superficie pari a 497 mq;

B) del decreto n.14223/SI del 12.12.05 di proroga dei termini per l'emanazione dei decreti definitivi di esproprio sino al 20.12.2007;

C) del verbale di immissione in possesso e di redazione stato di consistenza del 14.09.04 e 14.10.04;

D) della Delibera n.822 del 28.11.2005 della Provincia di Benevento non nota in quanto mai comunicata né notificata;

E) degli Accordi di Programma del 9.2.07e del 22.02.06 non noti in quanto mai comunicati né notificati;

G) del provvedimento di numero e data sconosciuti con cui si proceduto alla modifica del piano particellare originario

e per l'annullamento degli atti presupposti impugnati con ricorso rgn. 12799/04:

- del provvedimento della Provincia di Benevento Settori Infrastrutture ed Edilizia Patrimonio prot./SI del con il quale è disposta l'occupazione d'urgenza dell'area 7098/SI 15/07/04 (già impugnato con ricorso r.g.n°12799/04)

**NOTA**  
LE 50 N° 106/80124  
Giuseppe Filomena  
VI e sua foto  
del verbale  
dell'originale  
1601

-del Decreto del Dirigente Settore Edilizia e Patrimonio della Provincia di Benevento prot.6449 del 15/7/04 con il quale è stata determinata l'indennità provvisoria di esproprio;

- della Delibera della Giunta Provinciale di Benevento n 460 del 6/10/03 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera;

- del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 15/9/03, richiamato nel provvedimento impugnato sub a) mai comunicate;

dell'Accordo di programma del 1/10/03, richiamato nel provvedimento impugnato sub a) mai comunicato, con il quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera;

del D.P.G.R.C. n.271 del 10/5/2004 pubblicato sul BURC 25 del 17/5/04 con rettifica sul BURC n.29 del 14/6/04;

della Determinazione del Commissario Straordinario del Comune di S.Agata dei Goti n.29/C del 10/10/03 con la quale è stato ratificato l'adesione espressa dal Responsabile Area Tecnica ed Urbanistica del Comune di S.Agata dei Goti delegato alla sottoscrizione dell'Accordo di programma del 1/10/03;

della Delibera Consiliare del Comune di Bucciano n.35 del 21/10/03 con la quale è stato ratificato l'adesione espressa dal Dirigente Area Tecnica delegato dal sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo di programma del 1/10/03

della Delibera Consiliare del Comune di Airola n.30 del 29/10/03. con la quale è stato ratificato l'adesione espressa dal Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo di programma del 1/10/03;

Delibera Consiliare del Comune di Moiano n.25 del 30/10/03 con la quale è stato ratificato l'adesione espressa dal Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo di programma del 1/10/03

*nonchè per il ri  
colpevole dell'  
D.Lgs. 80/98 e*

*I - La sig.ra  
Notar Capo  
località por  
mq.9720, di  
L'intera pr  
una pr  
arredato  
piano sot  
porticato  
pavimer  
Tutta la  
da un g  
magnoc  
Buona  
pertar  
2) u  
delir  
com  
con  
rot  
de  
di  
c*



nonchè per il riconoscimento: dei danni subiti dalla ricorrente in virtù del comportamento colpevole dell'Amministrazione (come di seguito chiarito) in virtù delle previsioni del D.Lgs. 80/98 e della sentenza 500/99 delle SS.UU. della Cassazione.

### FATTO

I - La sig.ra Filomena Giaquinto è proprietaria, in virtù di atto di donazione per Notar Capone del 26/6/94 rep.19988, di un cespite sita nel Comune di Airola (BN) località ponte Schio, indicato al catasto al n.13 p.lla 265 di superficie complessiva mq.9720, dei quali mq. 8074 soggetti ad occupazione d'urgenza.

L'intera proprietà è in tal modo composta e suddivisa:

una prima zona sulla quale insiste un fabbricato adibito a civile abitazione, arredato e disposto su due livelli di circa 550 mq complessivi, con sovrastante piano sottotetto anch'esso abitabile. Lateralmente all'immobile in parola insiste un porticato in legno, mentre tutta la superficie antistante detto immobile è pavimentata e rifinita con porfido e cordoli in marmo e tufo, per circa 1500 mq. Tutta la zona è all'interno percorsa da una strada in cemento colorato e circondata da un giardino con prato all'inglese su cui insiste piantagione consistente in palme magnolie tigli pini etc.

Buona parte di questa area è compresa nella linea di esproprio che determina pertanto l'assoluta inutilizzabilità della parte residua.

- 2) una seconda zona - **interamente colpita dall'atto ablativo** - il cui perimetro è delimitato da doppia siepe, sulla quale insiste una piscina di 16.50 x 80 mt completa di impianto di depurazione di illuminazione interna e di pavimentazione con piastrelle colorate; sulla medesima area insiste un seconda piscina di forma rotonda con interna fontana a zampilli decorativa dotata di fari; la restante parte dell'area - non occupata dalla piscina - è coperta da prato all'inglese e piante di diverso genere (circa 120) anche di alto fusto quali cedri, palme, magnolie, ulivi, cicas e cipressi.

AVV.RENATO MAGALDI  
AVV.PASQUALE MATERA  
Via Toledo n.106 - 80134 -Napoli

A servizio dell'area occupata dalla piscina insiste una tettoia in cmt di circa 16mt e larga 6 mt con pilastri rivestiti in mattoncini e pietra locale , un terzo della quale è chiusa da muratura ed destinata vano cucina e servizio.

3) una terza ed ultima parte - **anch'essa interamente colpita dall'esproprio** - misura circa 3000 mq adibita ad orto, con coltivazione intensiva da parte di un terzo coltivatore diretto;

Tutta l'area a verde della proprietà è interamente irrigata da apposito impianto che si alimenta da un pozzo ivi presente, ed anch'esso colpito dall'atto espropriativo.

II - La su descritta proprietà ricade nell'area interessata dal progetto di realizzazione della strada a scorrimento veloce Fondovalle Isclero, Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina S.S. 7 Appia IV Lotto.

L'opera de qua è ricompresa nel finanziamento stanziato, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n.443/01, con Delibere C.I.P.E. nn.121 del 21/12/01 e 110 del 29/11/02 , con un limite d'impegno di spesa di 15 anni.

In dipendenza degli obiettivi programmatici perseguiti dall'Accordo Quadro per la Mobilità della Provincia di Benevento di cui alla Delibera di G.R. n.1282 del 5/4/02, l'originario progetto definitivo dell'opera per cui è causa, originariamente predisposto ed approvato dal Consorzio di Bonifica Valle Telesina, era trasferito, con verbale 8/10/02, al Settore Infrastrutture e Trasporti della Provincia di Benevento.

Il Presidente della Provincia di Benevento in data 8/8/03 promuoveva -previo parere del Presidente della Regione Campania - con istanza del 8/8/03 prot.25031, la definizione e sottoscrizione dell'Accordo di programma ai sensi e dell'art. 34 Dlgs 18/8/00 n.267.

All'uopo, con nota del 11/9/03 prot.n.25766, il Presidente della Provincia di Benevento indiceva una Conferenza di Servizi, con riunione fissata per il 15/9/03 cui partecipavano i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

i detta Confer  
ei comuni par  
Italia Oggi" d  
eguiava, in c  
Assessore R  
Benevento, il  
Urbanistica  
Moiano, il I  
L'Accordo  
era sottosc  
legittimaz  
- per il C  
dell'Area  
- per il C  
Tecnica  
L'Acco  
Indiffe  
Con I  
1/10/  
trasn  
Infat  
firm  
A t  
Cc  
St  
d

i detta Conferenza era dato pubblico avviso mediante affissione all'albo Pretorio  
ei comuni partecipanti e pubblicazione sui quotidiani "Il Sannio" del 12/8/03 ed  
Italia Oggi" del 14/8/03 .

eguiva, in data 1/10/03, la sottoscrizione dell'Accordo di programma tra  
l'Assessore Regionale ai Trasporti, l'Assessore alle Infrastrutture della Provincia di  
Benevento, il Vice Sindaco del Comune di Airola, il Responsabile Area Tecnica ed  
Urbanistica del Comune di S. Agata dei Goti, l'Assessore alla P.I. del Comune di  
Moiانو, il Dirigente Area Tecnica del Comune di Bucciano.

L'Accordo di Programma intercorso tra i diversi Enti intervenuti alla Conferenza,  
era sottoscritto, per alcune amministrazioni partecipanti, da soggetti sforniti di  
legittimazione, ed infatti:

- per il Comune di S. Agata dei Goti l'accordo era sottoscritto dal Responsabile  
dell'Area Tecnica;
- per il Comune di Bucciano la sottoscrizione era eseguita dal Dirigente dell'Area  
Tecnica .

L'Accordo di Programma ha comportato la dichiarazione di Pubblica Utilità  
Indifferibilità ed Urgenza ex art. 12 DPR 327/01.

Con D.P.G.R. n°271 del 10/5/03 era approvato l'Accordo di Programma del  
1/10/03, che veniva in seguito pubblicato sul BURC n° 25 del 17/5/04 ed, infine,  
trasmesso ai Comuni partecipanti per la ratifica dei competenti organi consiliari.

Infatti l'atto in parola, comportando variante ai piani regolatori dei singoli enti  
firmatari, doveva da questi essere approvato entro 30 giorni dalla trasmissione.

A tanto vi provvedevano tutti i predetti Comuni che, con delibere di Consiglio  
Comunale, ratificavano la sottoscrizione dell'accordo di programma del 1/10/04.

Sulla base dei richiamati atti la proprietà Giacquinto era interessata da decreto  
d'occupazione d'urgenza prot./SI 7098/SI del 15/07/04.

Avverso detto atto e quelli presupposti Giaquinto Filomena proponeva ricorso incardinatosi dinanzi alla V<sup>a</sup> Sezione con r.g.n.°12799/04, tutt'ora pendente ed in attesa della fissazione della Pubblica Udienda di discussione del merito.

III - Con il suddetto ricorso r.g.n° 12799/04 gli impugnati erano censurati per:

- mancato rispetto degli obblighi partecipativi imposti dall'art. 7 legge 241/90 e dal DPR 327/01 artt. 11,12, e 17 co III;
- l'assenza di una adeguata e coerente fase progettuale atteso che il progetto preliminare dell'opera, (mai predisposto) consisteva nella riapprovazione del un progetto definitivo del 1998' dall'originario ente attuatore, il Consorzio di Bonifica Valle Telesina.
- assenza di un elemento costitutivo essenziale dell'accordo di programma , ossia il consenso validamente prestato dai Comuni di S.Agata dei Goti Bucciano alla cui sottoscrizione avevano partecipato soggetto del tutto privi di competenza e legittimazione ;
- assenza della triplice fase progettuale di cui all'art. 16 L.109/94 in materia di opere pubbliche;
- assenza della necessaria partecipazione all'accordo di programma dei soggetti realizzatori di opere pubbliche interferenti con quella de qua;
- assenza della **preventiva** acquisizione della valutazione di impatto ambientale;
- assenza dei requisito che ha legittimato l'utilizzo della procedura accelerata ex art. 22 bis DRP 327/01;
- omessa pubblicazione all'albo pretorio, ad opera dei comuni firmatari, dell'accordo di programma che quale variante ai rispettivi prg

I vizi testè riepilogati inficiano per illegittimità derivata il decreto di esproprio in questa sede impugnato, che in ogni caso, si palesa illegittimo per vizi ulteriori della procedura ablativa posta in essere dall'amministrazione; pertanto, se ne chiede l'annullamento previa sospensione cautelare alla luce dei seguenti motivi.

- VIOLAZIO  
ON GLI AF  
OMMA 2 E  
VIOLAZION  
DELL'AZIOI  
PROCEDIM  
Il comporta  
con il ricore  
della parte  
significativ  
contrario  
- il progr  
Giunta P  
- il pi  
cambia  
luogo  
giann  
- l'ac  
inter  
Moi  
suc  
acc  
es  
-  
P  
I

DIRITTO

- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 241/90 IN CONNESSIONE  
CON GLI ARTT. 11, 12 E 17 comma 3 DEL DPR 327/01 E CON L'ART 4  
COMMA 2 DEL D.Leg.vo 190/02 - VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DPR 554/99 -  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA  
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO  
PROCEDIMENTO

Il comportamento della Provincia di Benevento, già oggetto di specifiche censure con il ricorso rgn. 12799/04 inerenti l'aperta violazione delle norme poste a tutela della partecipazione degli interessati agli atti destinanti ed incidere in maniera significativa nella propria sfera d'interessi, si palesa ancor più illegittimo e contrario alla dette norme se si considera che:

- il progetto definitivo approvato è stato modificato con atto deliberativo della Giunta Provinciale atto mai notificato nè comunicato agli interessati;
- il piano particellare di esproprio è stato modificato, con rilevante e cambiamento della superficie da espropriare in danno alla ricorrente (4.730 in luogo degli originari 8.704 di cui al decreto di occupazione) e di tale modificazione giammai è stata data comunicazione alla ricorrente;
- l'accordo di programma del 1.10.2003, di cui al D.P.G.R.C. 271 del 10.05.04 intervenuto tra Regione Campania, Provincia di Benevento ed i Comuni di Moiano, Sant'Agata dei Goti, Bucciano ed Airola, è stato modificato con due successivi accordi di programma mai comunicati e/ notificati né resi noti; di tali accordi modificativi sopravvenuti non ve ne è menzione neppure nel decreto di esproprio;
- è stata prorogato il termine per l'emanazione del decreto esproprio, ma di tale proroga non è mai stata comunicazione ai sensi dell'art. 7 legge 241/90.

Nel caso de quo con la procedura occupativa ormai in corso la individuazione dei diretti destinatari era cosa ormai acquisita, per cui non si spiega come si sia stata

omessa la diretta comunicazione agli interessati, essendo pressocchè insussistenti i presupposti che giustificano una comunicazione con modalità diverse (eccessiva gravosità per il numero dei destinatari).

La Provincia di Benevento ha quindi omesso ogni garanzia partecipativa della diretta interessata ad atti che hanno sostanzialmente **modificato i termini originari della procedura ablativa** iniziata con il decreto di occupazione; segnatamente alla modifica progettuale di cui alla delibera 822/05 l'omessa comunicazione è ancora più grave che atteso la rilevante rettifica progettuale interessa in maniera specifica proprio i lavori a realizzarsi sul cespite intestato alla ditta Giaquinto ossia il 4° lotto (ex 6° lotto).

I/A L'obbligo di comunicazione è inoltre sancito dall'art.4 comm 2, del D.Leg.vo 190/02 che impone la comunicazione del progetto definitivo dell'opera secondo le stesse modalità previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 5 D.P.C.M. 377/88, per il quale è necessaria: "... pubblicazione del progetto sul quotidiano più diffuso nella regione ... ..e su un quotidiano a diffusione nazionale di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto"

Ebbene nel caso de quo, tale neppure precetto è stato rispettato, poichè la pubblicazione degli atti su richiamati non è avvenuta su alcun quotidiano.

**Inoltre il medesimo art. 4 comma 2 risulta violato anche nella parte in cui statuisce:**"Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma deroga alla disposizioni degli artt. 11 e 16 del dpr 327/01"

teso che non v  
oggetto, emerg  
arte degli inte  
B Infine nep  
DPR 327/01 s  
destinatari su  
dei comuni,  
pubblicazion  
stata fatta.  
II- VIOLA  
ECESSO  
L'EMISSI  
Il decreto  
consumat  
procedur  
Nel deci  
sarebbe  
d'urget  
L'Atto  
ricorre  
l'adoz  
III -  
DEL  
com  
DE  
Co  
pr

teso che non v'è stata alcuna garanzia partecipativa in ordine alla modifiche del  
oggetto, emerge evidente la compressione di ogni possibilità collaborativa da  
parte degli interessati.

B Infine neppure le modalità di comunicazione di cui all'art. 17, comma 2 del  
DPR 327/01 sono state rispettate atteso che la norma - in caso di un numero di  
destinatari superiore a 50 - prescrive oltre all'affissione dell'avviso all'albo pretorio  
dei comuni, la pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali, anche la  
pubblicazione sul sito informatico della Regione, cosa che, nel caso de quo, non è  
stata fatta.

**II- VIOLAZIONE ART. 13 CO. 5° DPR 327/01 - CARENZA DI POTERE -  
ECESSO DI POTERE PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI  
L'EMISSIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO -**

Il decreto di esproprio è stato notificato alla ricorrente solo quando si era ormai  
consumato il potere dell'amministrazione di adottare l'atto conclusivo della  
procedura ablativa.

Nel decreto di esproprio prot. 14242/07 impugnato si legge al punto 4.1 che  
sarebbe intervenuta una proroga dei termini di efficacia della disposta occupazione  
d'urgenza a tutto il 20.12.07 .

L'Atto di esproprio reca data di stesura 29.11.07 ma è stato notificato alla  
ricorrente solo dopo il 20.12.07, quindi oltre il termine di efficacia fissato per  
l'adozione del provvedimento ablativo.

**III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO  
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTT.34 comma 4, 42 , Lett b), 50 e 107  
comma 2 del D.Lgs. 267/00 - INCOMPETENZA DEI SOGGETTI FIRMATARI  
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 1/10/03**

Con il ricorso r.gn°12799/04 è stato evidenziata la sottoscrizione dell'accordo di  
programma approvato con D.G.P.R.C. n.271 del 10.05.04, da parte di soggetti

AVV.RENATO MAGALDI  
AVV.PASQUALE MATERA  
Via Toledo n.106 - 80134 -Napoli

interventuti per i comuni di Sant'Agata de' Goti e Bucciano privi di idonea abilitazione a prestare il consenso dell'ente.

Si deve ribadire infatti che la sottoscrizione dell'accordo di programma comporta variante ai piani urbanistici che l'art. 42 comma II lett.B) del dlgs 267/00 riserva alla competenza del Consiglio Comunale.

Orbene come avvenuto per il primo accordo anche per i successivi accordi di programma del 22.02.06 e del 9.02.07 deve evindersi la sottoscrizione per alcune amministrazioni di soggetti non abilitati dai rispettivi consigli comunali ma semplicemente dai rispettivi sindaci, soggetti non competenti in merito.

Per l'accordo 9.02.07 si evidenzia la sottoscrizione per i comuni di Airola Moiano di assessori delegati da sindaci mentre per il Comune di Sant' Agata de' Goti il consenso è prestato da un tal "ing.Ciro Magliocca" giusta delega del sindaco.

Per l'accordo del 22.02.2006 intervenivano per il Comune di Airola e Ing.Albino Riviezzo "funzionario" mentre per il Comune di Moiano l'Assessore ai Lavori Pubblici giusta delega sindacale.

Sul punto per un analogo caso di il Consiglio di Stato con Sentenza n°4520/2005 Sezione VI<sup>a</sup> ha statuito."Nel caso in esame il rappresentante della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art.3 DPR n.383/94 a modificare lo strumento urbanistico generale quanto alla localizzazione dell'opera pubblica - la designazione delle rappresentante del Comune di Pescara doveva avvenire su deliberazione del Consiglio Comunale deal quale l'art. 42 comma secondo lett. b) del d.lgs. 18.08.2002 n.267/2000 riserva la competenza a deliberare sui piani territoriali ed urbanistici e su ogni successiva variante".

III- /A Fermo quanto innanzi detto non è affatto noto come i due precitati Accordi di Programma del 9.02.07 e 22.02.06 siano stati poi approvati e resi noti.

Sul punto si chiede che l'On.le TAR disponga idoneo incumbente istruttorio con riserva di motivi aggiunti.

IV - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 L.109/94 -  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 COMMA 2 554/99 E

SS.MOD. - VI  
L.190/02 - VIZ  
La procedura  
contraria ai  
Amministrat  
E' agevole ri  
aree e sultan  
Infatti, come  
progettuali  
dell'opera,  
1998 appro  
Telesina.  
Le censur  
riscontro  
apportare  
avvenuta  
Delibera  
V - VIO  
D.P.R. N  
D.P.R.  
PRINC  
Fermo  
assunt  
sanciti  
di app  
terren  
dei c  
cognu



**SS.MOD. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 comma 1 e 2**

**L.190/02 - VIZIO DEL PROCEDIMENTO - PERPLESSITA' E SVIAMENTO**

La procedura ablativa posta in essere dalla Provincia di Benevento è assolutamente contraria ai principi regolanti l'attività espropriativa della Pubblica Amministrazione.

E' agevole rilevare che nel caso in esame l'amministrazione ha prima occupato le aree e soltanto dopo ha determinato le opere da realizzare.

Infatti, come già segnalato con il ricorso rgn. 12799/04 vi sono gravissime carenze progettuali in quanto non è mai stato approvato un progetto preliminare dell'opera, poiché quello esistente non è altro che il progetto definitivo risalente al 1998 approntato dal precedente ente attuatore, il Consorzio di Bonifica Valle Telesina.

Le censure mosse con il ricorso r.g.n. 12799/04 hanno quindi trovato puntuale riscontro fattuale nelle successive e sostanziali modifiche che l'ente ha dovuto apportare in sede progettuale, tant'è che **dopo** l'occupazione d'urgenza dei suoli avvenuta con il decreto prot.n°7098 del 15.07.04, l'ente ha inteso procedere, con la Delibera n°882 del 28.11.2005, alla modifica del progetto definitivo.

**V - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 327 DEL 2001 E S.M.I, VIOLAZIONE DELL'ART. 25, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 554/1999 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

Fermo restando quanto sopra stabilito riguardo all'illegittimo iter procedurale assunto dalla P.A., irregolarità vengono evidenziate anche in base ai principi sanciti dall'art. 16 del T.U. D.P.R.327/2001 il quale prevede che *"Lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali"*.

Tale disposizione deve essere necessariamente letta ed interpretata con l'art. 25 del D.P.R. n. 554/1999, recante il regolamento di attuazione della L.n.109/1994, ai sensi del quale "Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente. 2. Esso comprende: a) relazione descrittiva; b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica; c) relazioni tecniche specialistiche; d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; e) elaborati grafici; f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale; g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; i) piano **particellare di esproprio**; l) computo metrico estimativo; m) quadro economico".

Ed invero, ai sensi dell'art. 16, III comma, della L.n.109/1994, "Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa".

Le norme appena riportate, quindi, chiariscono in modo inequivoco come, tra gli elementi essenziali di cui l'amministrazione deve dare atto al momento dell'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un'opera pubblica, figura il piano particellare di esproprio.

Nel caso de c  
comunicato l'  
DPR 327/01:  
quello origi  
espropriare  
data 15.07.0  
L'amminist  
ablativa sei  
diretti inte  
Ciò chiarit  
che il pro  
ossia dop  
del 28.11  
originari  
Riepilog  
modific  
Particel  
equell  
La cor  
l'amr  
proce  
VI  
VIO  
PRI  
Il d  
cui  
gi  
IS  
Si

Nel caso de quo con il Decreto n.8535 del 1.12.2005 la Provincia di Benevento ha comunicato l'importo delle indennità provvisorie non accettate ai sensi dell'art. 26 DPR 327/01: detto atto allegava però un piano particellare non corrispondente al quello originario e dal quale risulta una **rilevante modifica delle superfici da espropriare** che rispetto a quelle oggetto dell'occupazione di urgenza disposta in data 15.07.04.

L'amministrazione ha, quindi, modificato l'atto prodromico della procedura ablativa senza però osservare la norme che impongono l'effettiva conoscenza per i diretti interessati di tale rilevante atto.

Ciò chiarito, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati discende dalla circostanza che il progetto definitivo dell'opera pubblica quello **"effettivamente definitivo"** ossia dopo l'approvazione dell'ultima modifica intervenuta con la delibera n.822 del 28.11.2005 è stato approvato su un piano particellare diverso da quello originario.

Riepilogando, nella procedura per cui è causa abbiamo un progetto definitivo poi modificato con la Delibera n.822 del 28.11.2005 (mai resa nota) due diversi Piani Particellari, quello per cui si intendeva espropriare una superficie di 8.074,00 mq equello successivo che riporta la superficie espropriabile a 4.730 mq.

La confusione che genera un siffatto *modus operandi* deriva evidente, atteso che l'amministrazione ha modifica a suo libero arbitrio elementi essenziali della procedura.

#### VI - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DPR 327/01 COMMA 1 LETT.G) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO VIOLAZIONE DEI PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO

Il decreto di esproprio non riporta un requisito essenziale; manca infatti l'avviso di cui alla lett.g) dalla norma in rubrica poiché non v'è alcuna indicazione sul luogo giorno ed ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di esproprio.

#### ISTANZA ISTRUTTORIA CON RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI

Si chiede che la Provincia di Benevento depositi i seguenti atti :

- DELIBERA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO N.822 DEL 28.11.2005;
- ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 9.02.07;
- ACCORDI DI PROGRAMMA DEL 22.02.2006.

Il tutto con riserva di motivi aggiunti.

### ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

Il danno è in re ipsa atteso che senza il benchè minimo rispetto di norma e principi regolatori la procedure ablativa la ricorrente si vede espropriata del suo cespite.

Si chiede pertanto alla sospensione degli atti impugnati sino alla definizione del merito.

### DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI

La declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati scaturenti dalle censure che precedono condurrà a ritenere *sine titulo* l'avvenuto spossessamento del fondo di proprietà dei ricorrenti.

In caso di omessa realizzazione dell'opera pubblica nelle more del giudizio voglia l'On.le TAR adito disporre la reintegra nel possesso dei fondi in favore dei ricorrenti.

In caso di irreversibile destinazione dei fondi, per effetto dell'avvenuta esecuzione dell'opera de qua, voglia il TAR adito condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento del risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del fondo medesimo e ragguagliati al valore venale dello stesso.

Risarcimento da maggiorarsi con quanto dovuto per l'occupazione *sine titulo ab initio* del fondo Giaquinto, nonché per il deprezzamento della residua proprietà.

Fermo restando quanto sopra dedotto in ordine alla sussistenza del *fumus*, ed al connesso danno grave ed irreparabile, è altresì evidente che il diniego della tutela cautelare, e la conseguente esecuzione della procedura ablativa illegittima condurranno alla inevitabile danneggiamento della residua proprietà ricorrente.

danno eme  
on la demol  
arimenti ev  
dall'impossil  
famiglia del  
Si chiede si  
effetti della  
Sempre ir  
disporre  
documen  
causa, cc

Il decre  
avviata  
risente  
se ne

I - V

CON

CO

VI

DI

PI

b

1

danno emergente scaturirà dalla perdita di gran parte della proprietà, nonché  
on la demolizione di parte delle strutture della villa come descritte in narrativa;  
varimenti evidente è il profilo di danno scaturente dal **lucro cessante** derivante  
dall'impossibilità permanente di utilizzazione della parte residua del cespite, cui la  
famiglia della ricorrente voleva destinare la sede dell'impresa di famiglia

Si chiede sin d'ora l'ammissione di CTU volta ad accertare lo stato dei luoghi e gli  
effetti della procedura ablativa oggetto di impugnativa.

**Sempre in via istruttoria**, ai sensi dell'art. 1 L. 205/00, piaccia all'On.le TAR adito  
disporre l'acquisizione agli atti del fascicolo processuale di tutta la  
documentazione amministrativa relativa alla realizzazione dell'opera di cui è  
causa, con riserva di successiva impugnativa a mezzo di motivi aggiunti.

\*\*\*

Il decreto di esproprio impugnato, quale atto conclusivo della procedura ablativa  
avviata con il decreto d'occupazione d'urgenza e gli atti ad esso presupposti,  
risente dei medesimi vizi oggetto di censura con il ricorso rgn. 12799/04, pertanto  
se ne deduce l'illegittimità derivata per i seguenti motivi

**I - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 241/90 IN CONNESSIONE  
CON GLI ARTT. 11, 12 E 17 comma 3 DEL DPR 327/01 E CON L'ART 4  
COMMA 2 DEL D.Leg.vo 190/02 - VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DPR 554/99 -  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA  
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO  
PROCEDIMENTO**

In primis, deve essere rilevata l'illegittimità procedurale perpetrata dalla P.A.  
resistente, con la violazione degli obblighi procedurali di cui alla L. 241/90, dal  
momento che la ricorrente ha avuto conoscenza del procedimento, solo in seguito  
alla notifica del Decreto d'occupazione d'urgenza.

L'Amministrazione Provinciale di Benevento ha decretato l'occupazione d'urgenza  
del suolo in proprietà Giaquinto, senza che in alcun modo la ricorrente -

proprietaria delle aree interessate dall'opera, sia stata resa edotta dell'avvio del procedimento attivato e quindi, senza che sia stato consentito alla stessa alcun contraddittorio e partecipazione procedimentale.

L'onere di comunicazione di avvio del procedimento e la partecipazione dei privati sarebbe stata assolto con la sola pubblicazione della convocazione Conferenza di servizi svoltasi il 15/9/03 all'esito della quale era approvato il progetto definitivo dell'opera.

A tanto l'amministrazione avrebbe provveduto, come si evince dal tenore del decreto impugnato sub a), con avviso reso pubblico mediante:

- 1) affissione all'Albo Pretorio di ciascun Comune interessato;
- 2) pubblicazione sull'edizione del quotidiano nazionale "Italia Oggi", ed il quotidiano a diffusione provinciale il "Sannio" in data 12-14 /8/03.

Tale pubblicizzazione cosiddetta "di massa" è autorizzata dall'art.8 comma 3 della L. 241/90, la quale ha introdotto una deroga al principio generale dell'avviso personale, qualora tale comunicazione non sia possibile "per l'elevato numero dei destinatari" o "risulti particolarmente gravosa".

Nel caso di specie non può ritenersi che la comunicazione individuale non fosse possibile per il numero elevato di soggetti, atteso che la valutazione dell'impossibilità della notifica in relazione al numero degli interessati va fatta, non in astratto, ma con riferimento alla specifica particolarità dell'opera da realizzare ed alla materiale impossibilità di individuare i singoli destinatari dell'atto (cfr. TAR Abruzzo Pescara Sent. 345 del 07 marzo 2002; si veda anche TAR Emilia Romagna Parma Sent. 650 del 3 luglio 2001).

Nella vicenda che ci occupa, va considerato che:

- il numero e l'individuazione dei destinatari - in astratto alto - era determinabili dai dati catastali;
- la realizzazione dell'arteria di collegamento è infrastruttura per la quale è stanziato un ingente finanziamento per cui, stante anche la struttura organizzativa

ella Provin  
Cooperative  
individuale  
Né, a ben  
realizzazi  
Sul punto  
giorno de  
quotidian  
effetti de  
Romagn  
2002).  
In pro  
agosto  
devor  
diret  
indi  
me  
ne  
al  
fi

avvio del  
sa alcun  
privati  
nza di  
nitivo  
del  
il

della Provincia di Benevento, dei Comuni partecipanti e del Consorzio Ravennate Cooperative di Produzione e Lavoro, non era affatto difficile la notifica individuale dell'avviso di avvio del procedimento.

Né, a ben vedere, era impossibile individuare i proprietari interessati dalla realizzazione dell'opera essendo specificamente determinati dai registri catastali.

Sul punto il Giudice Amministrativo ha chiarito che: "La pubblicazione per un solo giorno del provvedimento di approvazione di un progetto di opera pubblica su due quotidiani di tiratura nazionale non può considerarsi forma idonea a realizzare gli stessi effetti della comunicazione personale di avvio del relativo procedimento" (TAR Emilia Romagna Parma n. 650 del 31 luglio 2001; TAR Abruzzo Pescara n. 345 del 7 marzo 2002).

In proposito è pacifica giurisprudenza quella secondo cui: "L'art. 7 comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241 nella sua ampia formulazione ricomprende fra i soggetti giuridici che devono essere resi edotti dell'inizio del procedimento tutti coloro che in qualche modo diretto o anche indiretto (in quest'ultimo caso col limite dell'individuazione o della facile individuabilità dei soggetti), possano subire effetti lesivi in dipendenza del procedimento medesimo; pertanto, l'obbligo di comunicazione ha valenza generale sia in senso soggettivo nei limiti indicati, che oggettivo, in quanto è applicabile anche ai procedimenti ablativi per occupazione d'urgenza e ancorché per gli stessi siano già previste specifiche forme di pubblicità atte a salvaguardare, in via autonoma, l'esigenza del contraddittorio" (ex plurimis si legga TAR Lazio sez. II n. 12351 del 20.12.2000; TAR Campania Napoli sez. V n. 746 dell'8.2.2002; TAR Calabria Catanzaro sez. I n. 465 del 27.2.2002).

Pertanto deriva evidente che l'amministrazione, al fine di assicurare l'effettiva partecipazione degli interessati al procedimento, avrebbe dovuto procedere alla comunicazione individuale.

Non solo ma a mente dell'art. 9 DPR 554/99, anche il rectius il verbale della conferenza di servizi del 15/9/03 doveva essere comunicato, atteso che con esso è

AVV.RENATO MAGALDI  
AVV.PASQUALE MATERA  
Via Toledo n.106 - 80134 -Napoli

stato approvato il progetto definitivo dell'opera con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità.

Infatti l'obbligo di comunicazione del provvedimento d'approvazione del progetto definitivo è sancito anche dall'art. 17 comma 3 del DPR 327/01, **obbligo da assolversi mediante lettera raccomandata ovvero con ogni atto utile che consenta al proprietario di prendere visione del provvedimento e della relativa documentazione.**

Se nella fase che precede l'approvazione del progetto, l'interesse del proprietario è tutelato da una serie di garanzie partecipative (nel caso de quo integralmente disattese) volte a consentire allo stesso di formulare osservazioni che l'amministrazione è tenuta a considerare in vista della successiva determinazione, soltanto con il progetto definitivo il proprietario può impugnare la dichiarazione di pubblica utilità, *rectius* il provvedimento che la dispone, poiché immediatamente lesiva della posizione giuridica di cui esso è titolare.

Per cui appare chiara la volontà di "aggiramento" da parte della Amministrazione degli adempimenti procedurali di cui agli artt. 7 e segg. L. 241/90 e dell'art. 17 comma 3 del DPR 327/01 che prescrive la comunicazione dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento al proprietario del bene interessato.

I/A L'obbligo di comunicazione è inoltre sancito dall'art.4 comm 2, del D.Leg.vo 190/02 che impone la comunicazione del progetto definitivo dell'opera secondo le stesse modalità previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 5 D.P.C.M. 377/88, per il quale è necessaria: "... pubblicazione del progetto sul quotidiano più diffuso nella regione .....e su un quotidiano a diffusione nazionale di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto"

bbene nel ca  
ubblicazione  
azionale, me:  
il livello provi  
Inoltre il m  
statuisce: "Ne  
procedimento  
osservazioni  
determinazio  
16 del dpr 3  
Atteso ch  
conferenz  
servizi de  
trascorsi  
collabor  
I 60 gio:  
osserva  
ignora!  
approv  
I/B Ir  
DPR  
desti  
dei  
pub  
stat  
L'e  
co  
d



bbene nel caso de quo, tale neppure precetto è stato rispettato, poichè la pubblicazione è avvenuta su "Italia Oggi" che è un quotidiano a diffusione nazionale, mentre il "Sannio" non è un quotidiano a diffusione regionale bensì solo a livello provinciale.

Inoltre il medesimo art. 4 comma 2 risulta violato anche nella parte in cui statuisce: "Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma deroga alla disposizioni degli artt. 11 e 16 del dpr 327/01"

Atteso che tra la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani del 14/8/03 e la conferenza di servizi del 15/9/03, sono intercorsi 30 giorni, e tra la conferenza di servizi del 15/9/03 e l'Accordo di programma sottoscritto in data 1/10/03 ne sono trascorsi appena altri 15, **emerge evidente la compressione di ogni possibilità collaborativa da parte degli interessati.**

I 60 giorni, concessi loro dalla norma su riportata, previsti per la presentazione di osservazioni in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento, **sono stati ignorati dall'amministrazione che nell'arco di soli 45 giorni ha dato avviso ed approvato il progetto definitivo dell'opera de qua.**

I/B In realtà neppure le modalità di comunicazione di cui all'art. 17, comma 2 del DPR 327/01 sono state rispettate atteso che la norma - in caso di un numero di destinatari superiore a 50 - prescrive oltre all'affissione dell'avviso all'albo pretorio dei comuni, la pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali, anche la pubblicazione sul sito informatico della Regione, cosa che, nel caso de quo, non è stata fatta.

L'effettività del momento partecipativo postula tuttavia che l'obbligo di comunicazione venga assolto prima che si ponga mano ai lavori ed alla ablazione degli immobili del privato; ciò per dare allo stesso la possibilità di interloquire

sull'opera in progetto almeno prima che si esercitato il potere ablatorio, segnalando ex ante l'esistenza di vizi di legittimità o di merito.

In carenza di tale fase, stante la natura di pura legittimità del sindacato del giudice amministrativo, l'espropriato sarebbe privato di qualsiasi tutela in ordine ai vizi di merito del provvedimento; si tratta di una tutela di rilevante importanza, in quanto rappresenta l'unico momento di contraddittorio nel merito di una attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità.

I/C - La partecipazione dell'interessato - ove fosse stata effettivamente realizzata - avrebbe consentito nel caso del cespite in proprietà Giaquinto, una più logica localizzazione dell'opera atteso che il fondo di proprietà della ricorrente è colpito dall'occupazione nelle zone edificate (piscina e parte del fabbricato) mentre sono rimaste estranee dalla procedura ablatoria zone attigue alla cespite Giaquinto in stato assoluto di abbandono.

La violazione del principio di partecipazione del privato al procedimento ha quindi determinato anche una illogica ed irrazionale compressione dell'interesse privato, quando la sola comunicazione avrebbe consentito la collaborazione del destinatario con l'individuazione di una soluzione meno incisiva sulla sua proprietà e senza alcun aggravio per la realizzazione dell'opera.

**II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTT.34 comma 4, 42, 50 e 107 comma 2 del D.Lgs. 267/00 - INCOMPETENZA DEI SOGGETTI FIRMATARI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 1/10/03**

L'Accordo di Programma sottoscritto in data 1/10/03 comportante la dichiarazione di pubblica utilità è da considerarsi tam quam non esset, poiché risulta sottoscritto, per alcune amministrazioni partecipanti, da organi privi di competenza:

L'Art 34, comma 4, D.lgs 267/00 prevede che: "L'accordo, consistente nel consenso

unanime del P  
ella altre a  
residente del  
Nel caso in e  
normativa su  
- per il Con  
dell'Area Te  
- per il Con  
Tecnica  
Pertanto, l'  
p.u., risul  
amministr  
manifesta  
Va rileva  
dell'atto  
program  
agito in  
successi  
ratifica  
La nec  
espres  
un at  
Cons  
conf  
Nel  
am  
ave  
de

*unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e della altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione e del Presidente della Provincia ..."*

Nel caso in esame manca il consenso dei soggetti specificamente individuati dalla normativa su riportata perché:

- per il Comune di S. Agata dei Goti l'accordo era sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica;

- per il Comune di Bucciano la sottoscrizione era eseguita dal Dirigente dell'Area Tecnica

Pertanto, l'atto sottoscritto in data 1/10/03, che ha comportato la dichiarazione di p.u., risulta chiaramente privo di elementi essenziali quali il consenso delle amministrazione precitate, in quanto prestato da soggetti non legittimati a manifestare la volontà per l'ente.

Va rilevato inoltre, che giammai il Sindaco avrebbe potuto delegare la firma dell'atto ad altri soggetti: infatti, atteso che la sottoscrizione dell'accordo di programma ha prodotto gli effetti di cui all'art. 81 DPR 616 del 1977, il Sindaco ha agito in materia riservata alla competenza esclusiva del Consiglio, che infatti, nei successivi 30 giorni ha provveduto con le delibere impugnate, alla successiva ratifica.

La necessità della ratifica sta ad evidenziare l'esistenza di un atto (ma solo quello espresso dal Sindaco) posto in essere legittimamente, ma a titolo provvisorio, di un atto cioè sottoposto alla condizione risolutiva del successivo intervento del Consiglio, che manifestando la propria approvazione si appropria degli effetti e conferisce definitività al procedimento.

Nel caso de quo, ciò non è avvenuto dal momento che per le su indicate amministrazioni comunali il consenso è stato prestato da soggetti che non ne avevano i poteri con la conseguente inesistenza dell'accorso stesso per assenza dell'elemento - consenso unanime - costitutivo.

Dall'inesistenza - per assenza dell'elemento costitutivo consenso dei Comuni di Bucciano e S.Agata dei Goti - dell'Accordo di programma del 1/10/03, discende la caducazione della dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza dell'opera, nonché l'illegittimità derivata di tutti gli atti successivi e conseguenti all'Accordo di programma, quali sono le Delibere Consiliari di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici dei comuni firmatari del Decreto del Presidente di G.R. d'approvazione, ed infine, del decreto d'occupazione.

III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 L.109/94 -  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 COMMA 2 554/99 E  
SS.MOD. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 comma 1 e 2  
L.190/02 - VIZIO DEL PROCEDIMENTO - PERPLESSITA' E SVIAMENTO

Il decreto d'occupazione d'urgenza scaturisce da un procedimento gravemente carente di alcune fasi istituzionali: non è stata infatti mai rispettata la sequenza procedimentale di cui alle norme epigrafate.

La Provincia di Benevento, ha solo dato incarico ad un tecnico di rivisitare il progetto definitivo del Consorzio di Bonifica Valle Telesina, per adeguarlo ai cambiamenti intervenuti negli anni, e promosso l'approvazione definitiva con la Conferenza di Servizi del 15/9/03.

Manca quindi un progetto preliminare dell'opera e manca la comunicazione dello stesso agli interessati per le osservazioni.

Pertanto emerge senza dubbio la violazione della procedura prevista dall'art. 16 L.109/94 che distingue tre fasi necessarie ed imprescindibili nell'attività della P.A. in materia di opere pubbliche:

- 1) progetto preliminare;
- 2) progetto definitivo;
- 3) progetto esecutivo;

Ebbene, nel caso de quo la prima fase è stata integralmente omessa poiché il progetto presentato dalla Provincia di Benevento alla Conferenza di Servizi del

5/9/03 è que  
Valle Telesina  
preliminare d  
La fase della  
progettazion  
legislatore (  
1) relazione  
2) relazion  
3) studio c  
4) indagi  
5) planin  
6) prime  
7) calco  
Sulla n  
afferm  
pubbl  
al fin  
progi  
n.15  
An  
liv  
(p  
(

5/9/03 è quello definitivo già elaborato ed approvato dal Consorzio di Bonifica Valle Telesina nel 1997, con l'evidente omissione dell'approvazione del progetto preliminare da parte degli enti partecipanti alla Conferenza ex art. 15 L.241/90.

La fase della progettazione preliminare rappresenta un momento essenziale della progettazione dell'opera pubblica con contenuti analiticamente indicati dal legislatore (artt. 18 comma 1 DPR 554/99 e ss mod.) quali sono:

- 1) relazione illustrativa;
- 2) relazione tecnica;
- 3) studio di prefattibilità ambientale;
- 4) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
- 5) planimetria generale e schemi grafici;
- 6) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- 7) calcolo sommario di spesa.

Sulla necessità della fase progettuale preliminare, si è espresso anche il G.A. che ha affermato: *"E' illegittimo il procedimento di approvazione del progetto di un'opera pubblica ove non siano osservati i criteri stabiliti dall'art. 16 L.11 febbraio 1994 n.109, che al fine di eliminare i rischi di una programmazione approssimativa, ha fissato tre livelli di progettazione, preliminare, definitivo ed esecutivo."* (TAR Emilia Romagna Bologna n.1568 del 25/10/2002)

Anche il Consiglio di Stato si è espresso nei medesimi termini sancendo: *"Il triplice livello di progettazione dell'opera pubblica fissato dall'art. 16 L.11 febbraio 1994 n.109 (preliminare, definitivo ed esecutivo) non può subire contrazioni o accorpamenti."* (CdS Sez. IV n.1467 del 19/3/2003).

III/A) L'omissione procedurale testè denunciata, determina anche un ulteriore vizio di partecipazione al procedimento, dal momento che la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art.7 della legge 241/90, deve riguardare l'adozione del progetto preliminare, poiché è da tale momento che si concretizzano le scelte lesive dell'amministrazione: *"La Comunicazione dell'avvio del*

AVV.RENATO MAGALDI  
AVV.PASQUALE MATERA  
Via Toledo n.106 - 80134 -Napoli

*procedimento prevista dall'art. 7 L.7 agosto 1990 n.241 deve precedere l'approvazione del progetto definitivo di opera pubblica e, quindi, deve essere comunicata ai destinatari del provvedimento finale l'intervenuta approvazione del progetto preliminare" (TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste N.15 DEL 27/1/2003)*

Anche Questo Ecc.mo Tribunale si è espresso nei medesimi termini statuendo: "L'obbligo della Pubblica Amministrazione di dare comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990 n.241 sussiste anche nel caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto di opere pubbliche, nel qual caso la comunicazione va data tra la fase di progettazione preliminare e la stesura del progetto definitivo" (TAR Campania Napoli Sez. IV n.2932 del 27/6/2001).

**IV - VIOLAZIONE DELL'ART. 14 BIS DELLA LEGGE 241/90 - VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMI 3 e e 4 dell'5 commi 1,2 e 3 del D.LEG.VO 190/02- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA**

L'area interessata dall'opera, segnatamente alla particella catastale 839 ex 325 foglio 9, interferisce con altra opera pubblica qual è la realizzazione della cabina di prelievo riduzione e misurazione gas che l'Italgas, Gruppo E.N.I., ha posto in essere con possibile compromissione dell'erogazione del gas per i Comuni di Bucciano e Moiano.

Tanto si evince da una nota del 11/10/04 con la quale l'Italgas ha comunicato la singolare situazione al Comune di Bucciano, evidenziando:

*"1.La zona occupata risulta di mq 408,24 anziché 728 riportati erroneamente nell'atto di notifica del decreto di occupazione d'urgenza;*

*2. l'accesso alla cabina di prelievo resta pregiudicato dalla realizzazione della strada in questione con conseguenza che verrà compromesso il servizio di distribuzione gas ai Comuni di Bucciano e Moiano con riserva di agire in tutte le sedi giuridiche per tutelare gli interessi e i diritti dei cittadini e della Ns. Società;*

ente espropria  
larghezza p  
passaggio di tubi  
per quanto  
stinazione de  
termini di legg  
n conclusion  
sigenze di g  
passaggio per  
A disposizio  
per porgere  
Alla luce  
assenza d  
progetto  
fatto de  
seguita  
dall'art  
quello  
La no  
di cu  
prog  
colla  
le ir  
(art  
L'F  
la  
se  
ir

*l'ente espropriante deve rilasciare servitù di passaggio relativo alla strada di accesso per una larghezza pari a m. 7,00 ed una lunghezza pari a m.10,60 al fine di consentire il passaggio di tubazioni gas,acqua, mezzi persone, ecc.*

*per quanto riguarda l'indennità, si chiede la rideterminazione in virtù della reale destinazione dello stato dei luoghi così come sopra riportato riservandosi di accertare nei termini di legge*

*In conclusione riteniamo opportuno sottolineareVi che nelle reciproche imprescindibili esigenze di garantire pubblici servizi, è indispensabile che ci venga concessa servitù di passaggio per accedere alla Ns. cabina di prelievo.*

*A disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito, l'occasione è gradita per porgere Distinti saluti."*

Alla luce di quanto appena esposto, ad ulteriore conferma della denunciata assenza della progettazione preliminare che ha condotto all'approvazione di un progetto definitivo inadeguato e nient'affatto rispondente alla reale situazione di fatto dei luoghi oggetto dell'intervento, è chiara l'illegittimità della procedura seguita dall'Ente attuatore carente di fasi essenziali qual è quella contemplata dall'art. 5 comma 2 del D.lvo 190/02, con la commissione di errori gravissimi come quello testè denunciato.

La norma in parola prescrive che, l'ente gestore (in questo caso ITALGAS o E.N.I. di cui fa parte) dell'opera che interferisca con quella in fase di approvazione progettuale debba ricevere il progetto preliminare dell'opera in modo da poter collaborare con l'aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti alle interferenze rilevate re di dr corso alla attività progettuali di propria pertinenza.  
(art. 5 del D.lvo 190/02cit)

L'Ente Nazionale Idrocarburi non solo, non ricevuto il progetto preliminare, stante la sua conclamata assenza, ma non neppure ha partecipato alla Conferenza di servizi del 15/9/03 ed ha appreso, a progetto già approvato, dell'opera che interferiva con la realizzanda cabina di prelievo riduzione e misurazione gas.

Deriva quindi, che non è stata neppure rispettata la procedura di cui all'art. 4 comma 3 D.lg.vo 190/02 che testualmente impone: "Il progetto definitivo è rimesso in parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonchè ai gestori di opere interferenti. Nel termine di 90 giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti ed i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento e richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma."

Nel caso in esame quindi alla conferenza di servizi tenutasi il 15/9/03 mancava - perché mai convocato stante l'assenza di una compiuta ed adeguata fase di progettazione - l'ente gestore dell'opera pubblica interferente con quella per cui è causa, con grave e palese difetto d'istruttoria.

Da quanto precede, deriva inevitabilmente anche la violazione dell'art. 5 comma 3 Dlvo 190/02 dato che, anche il progetto definitivo è privo delle prescritte indicazioni di interferenze.

Ne discende l'assoluta violazione dei principi di compartecipazione e cogestione da parte degli enti deputati all'attività di progettazione e localizzazione di opere pubbliche, principi questi recepiti dalla L. 241/90 e dal D.lvo 190/02.

**V - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 166/02  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 E 22 BIS DEL DPR  
327/01 - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI -  
VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**



L'omissione della comunicazioni personale d'avvio del procedimento d'approvazione del progetto definitivo, l'omissione della fase di progettazione preliminare nonché dalla sua comunicazione agli interessati, destano pesanti perplessità sull'operato della Amministrazione.

Né, a ben vedere, tali gravissime omissioni potrebbero essere giustificate con la procedura d'urgenza avviata ai sensi dell'art. 22 bis del PDR 327/01, poiché l'urgenza che viene invocata nel corpo del decreto impugnato sub a) in realtà non trova corrispondenza alcuna nei provvedimenti presupposti al Decreto in parola.

Anzi, ripercorrendo il contenuto della Delibera CIPE n.110/02, richiamata nel decreto d'occupazione d'urgenza, si legge che la Legge n.166/02 con riferimento proprio alla progettazione e realizzazione della strada a scorrimento veloce "Fondovalle-Isclero", autorizzava un limite d'impegno quindicennale che contrasta in maniera stridente con l'urgenza apoditticamente richiamata nel provvedimento impugnato sub a).

Invero, allo stato della normativa, l'urgenza indifferibile (che neppure viene menzionata nell'accordo di programma con il quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera) connota ex lege l'opera pubblica in virtù della mera approvazione del progetto, laddove la celerità che impedisce l'audizione degli interessati deve identificarsi in un quid pluris, ossia in una **urgenza indilazionabile quale quella destinata a fronteggiare una emergenza**, quale non può dirsi la situazione in esame, che attiene ad opera di completamento di un'arteria stradale a scorrimento veloce.

In realtà ed a ben vedere non esiste il requisito che ha legittimato l'utilizzo della procedura ex art. 22 bis, ma invece erano presenti tutti presupposti per adottare la procedura ordinaria ben più ponderata e garantista del giusto procedimento:

1) perchè, l'opera de qua deriva da un progetto originario approvato nel 1997 dal Consorzio Valle Telesina, con ovvia necessità di rinnovare tutti i pareri ed autorizzazioni degli Enti Territoriali e degli organi di Tutela ed enti gestori di altre

are pubbliche;  
er adeguare il  
proprio e lavo  
per adeguare  
el tempo, di cu  
remesso quin  
assistente, va  
ell'astratta a  
oncreta ragie  
Anche il Giu  
ancorata ad  
opera di publ  
ed urgenza,  
motivazion  
dell'esclus  
dell'avvis  
n.241" (C  
Orbene r  
lampanti  
all'asse  
proced  
Ne co  
per  
parte  
VI  
VIC  
GI  
L'a

ere pubbliche;

per adeguare il vecchio progetto originario alle innovazioni normative in tema di proprio e lavori pubblici.

per adeguare il vecchio progetto originario alle innovazioni di fatto verificatesi nel tempo, di cui quella menzionata al punti sub IV) né chiara testimonianza.

remesso quindi, che nel caso de quo, il requisito dell'urgenza non è affatto assistente, va in ogni caso rilevato che non si rinviene negli atti impugnati, al di là dell'astratta affermazione d'urgenza presente nel decreto d'occupazione, alcuna concreta ragione giustificativa di tale requisito.

Anche il Giudice Amministrativo ha statuito che l'urgenza deve essere effettiva ed ancorata ad elementi sostanziali, ed infatti: *"Sebbene sia in re ipsa l'urgenza di ogni opera di pubblica di cui per legge sia prevista la dichiarazione implicita di pubblica utilità ed urgenza, solo una urgenza qualificata (esplicitata, cioè, con una specifica motivazione soggetta a controllo giurisdizionale) può rilevare ai fini dell'esclusione, in singole e specifiche circostanze, dell'obbligo di invio dell'avviso di inizio del procedimento previsto dall'art.7 della L.7 Agosto 1990 n.241"* (C.D.S. SEZ IV del 4/12/2000 n.6486).

Orbene nel caso de quo l'omissione di un vero ed effettivo momento partecipativo, lampante, alla luce di quanto denunciato ai punti precedenti, unitamente all'assenza del requisito dell'urgenza colora di ulteriore illegittimità tutto il procedimento e gli atti impugnati.

Ne consegue l'illegittimità del procedimento seguito dalla Provincia di Benevento per assenza del presupposto e conseguente violazione dei principi di partecipazione e giusto procedimento.

**VI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.1150/1942  
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3,7 E 10 DELLA L.241/90 - VIOLAZIONE DEL  
GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE**

L'accordo di programma approvato con D.P.G.R. n.272 del 10/5/04 ha comportato

AVV.RENATO MAGALDI  
AVV.PASQUALE MATERA  
Via Toledo n.106 - 80134 -Napoli

L'adozione di variante ai piani regolatori dei comuni firmatari, che, hanno ratificato (nel termine di 30 giorni) con Delibera del Consiglio Comunale.

Orbene l'adozione di variante al piano regolatore deve essere preceduta dal parere della Commissione Edilizia Integrata e la relativa delibera d'approvazione è soggetta alla pubblicazione - per almeno 30 giorni - all'Albo comunale onde consentire ai cittadini di prenderne visione per proporre eventuali osservazioni.

Nel caso in esame invece, i comuni hanno provveduto all'approvazione definitiva nei trenta giorni dall'invio dell'accordo sottoscritto (1/10/03), omettendo la fase garantistica che consente la partecipazione al cittadino e la proposizione di osservazioni.

**VII - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 17 E SEGG. L. 109/94 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI - TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO - PERPLESSITA'**

Si è osservato in precedenza come allo stato degli atti non si è in grado di determinare quale tipo di progetto sia stato in concreto approvato con i numerosi atti impugnati in epigrafe (definitivo, esecutivo o cantierabile?)

Di certo vi è da osservare che nel piano particellare allegato al decreto di occupazione sono rinvenibili gravissimi errori di valutazione della reale consistenza dell'area sottoposta alla misura ablativa.

Infatti, in seguito all'accesso in loco eseguito in data 14/9/04, è emersa la difformità tra le misurazioni reali dell'area d'esproprio, ben maggiore rispetto e quella indicata negli atti impugnati.

Infatti i 7260 mq indicati nel piano particellare allegato al decreto non corrispondono alla effettiva superficie esproprianda pari invece a 8074 mq.

Conseguenza di tale gravissimo errore, è che l'abitazione della ricorrente, formalmente sottratta all'occupazione in base a quanto poteva evincersi dal piano particellare e dalla linea d'esproprio di progetto, di fatto è stata ricompresa

l'area interes  
oltre, l'ammi  
mensione de  
nificazione  
realizzare sull'  
tutto ciò gen  
vece propr  
lovrebbe ess  
l piano par  
occupazione  
riverberarsi  
procedime  
d'urgenza  
VIII -VIC  
27/8/88 -  
L.349/86  
VIOLA  
ASSEN  
Il prog  
a scor  
incide  
La re  
n.377  
amb  
che,  
stra  
Il  
sc

l'area interessata dall'intervento.

oltre, l'amministrazione ha errato anche nel indicare l'esatta individuazione e  
estensione della particella catastale ove insiste il cespite della ricorrente, con  
l'attribuzione di ogni certezza circa la effettiva consistenza dell'intervento da  
realizzare sull'immobile di sua proprietà.

l'atto ciò genera perplessità e sviamento del provvedimento impugnato il quale,  
invece proprio per la sua idoneità ad incidere sui beni della vita dei privati,  
dovrebbe essere caratterizzata da estrema chiarezza e linearità.

Il piano particellare è infatti un atto della fase istruttoria del procedimento di  
occupazione d'urgenza e pertanto, l'errore che in esso si annida non può non  
riverberarsi sul provvedimento finale e conclusivo della relativa sequenza  
procedimentale ossia, nell'ordinanza con la quale viene disposta l'occupazione  
d'urgenza .

**VIII -VIOLAZIONE DELL'ART.6 LEGGE 349/86 - VIOLAZIONE DEL D.P.C.M.  
27/8/88 - VIOLAZIONE DEL D.P.C.M. 27/12/88 -VIOLAZIONE DELL'ART. 6  
L.349/86 IN CORRELAZIONE CON L'ART. 21 DPR 554/99 E SS.MOD. -  
VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER  
ASSENZA DEI PRESUPPOSTI**

Il progetto approvato con gli atti impugnati, prevede la realizzazione di una strada  
a scorrimento veloce, a completamento di quella già realizzata destinato ad  
incidere in maniera significativa sull'ambiente circostante.

La realizzazione di strade o autostrade è espressamente contemplata dal D.P.C.M  
n.377/88 che all'art. 1 lett. G) prescrive la preventiva valutazione di impatto  
ambientale V.I.A.; a tale incombente non si sottrae l'opera de qua dal momento  
che, la norma in parola indica tra le opere sottoponibili a VIA anche, "i tratti di  
strade"

Il procedimento di Valutazione Impatto Ambientale per un'erigenda strada a  
scorrimento veloce, ai sensi dell'art. 6 L.349/86, prevede la trasmissione del

o ratificato

al parere

azione è

le onde

oni.

inittiva

a fase

ne di

. L.

IA,

ZE

li

i

progetto al Ministero B.B.C.C. ed alla Regione territorialmente interessata, con  
acclusa relazione dettagliata dell'intervento.

Il Ministro dell'Ambiente sentita la Regione e di concerto con il Ministero dei  
B.B.C.C. si pronunzia sulla compatibilità ambientale del progetto, decorsi 90 gg..  
dalla ricezione del progetto alle autorità indicate, il progetto riprende l'iter di  
approvazione.

Nel caso de quo, l'amministrazione provinciale non ha mai attivato tale procedura,  
mancando la trasmissione del progetto ai precitati Ministeri ed alla Regione  
Campania.

Il procedimento d'approvazione del progetto è pertanto carente di una fase  
istituzionale ed imprescindibile per la sua approvazione finale, sfociando in un  
provvedimento d'approvazione assolutamente illegittimo.

**VIII/A)** Anche nella denegata ipotesi in cui, il progetto dell'opera fosse stato  
sottoposto a Valutazione d'Impatto Ambientale, atteso quanto recentemente  
statuito dalla Consulta e dal legislatore, la valutazione eventualmente espressa  
sarebbe comunque illegittima.

La Corte Costituzionale con Sentenza n.303/03 ha dichiarato l'illegittimità  
costituzionale dell'art. 19 comma 2 del D.lgs 190/02 (attuativo della legge obiettivo  
n. 443/01) nella parte in cui, per le infrastrutture per le quali sia stato riconosciuto  
in sede d'intesa, un concorrente interesse regionale, non prevedeva che la  
commissione speciale per la VIA fosse integrata da componenti designati dalle  
Regioni; il legislatore con l'art. 1 del D.L. 14/11/03 n.315 ha modificato l'art.19 del  
D.lgs. 190/02 cit., disponendo l'integrazione della composizione della  
Commissione in conformità a quanto statuito dalla Consulta.

Deriva quindi che, in ogni caso, la VIA sul progetto in discussione, se ed ove  
esistente, è stata resa da organo privo dei componenti regionali e quindi  
illegittimamente composta.

**VIII/B** - La carenza testè denunziata è inoltre ben più grave ed evidente se si

idera quanto  
ata l'assenza d  
oggetto prelim  
progetto definit  
Progetto esec  
fatti, anche in  
gli organi co  
approvazione  
ferimento a  
ome prima c  
VIII/C) Il p  
prefattibilità  
- in fase d  
comprende  
della VIA  
viaria sul  
Infatti p  
Impatto  
contene  
prelim  
E' qui  
defin  
priv  
21 d  
IX  
DI  
A  
F

ta, con  
o dei  
o gg.  
er di  
ura,  
one  
se  
n

dera quanto già censurato al punto sub III) del presente ricorso, ove è stata  
ata l'assenza della triplice fase di elaborazione progettuale:  
progetto preliminare,  
progetto definitivo;  
progetto esecutivo - cantierabile;  
fatti, anche in ipotesi di rilascio della prescritta VIA quello sottoposto al vaglio  
agli organi competenti, non sarebbe stato il progetto preliminare in attesa di  
approvazione definitiva, bensì quello definitivo vero e proprio privo di ogni  
ferimento ad eventuali osservazioni e rilievi degli interessati, che giammai -  
come prima chiarito - hanno potuto prendere parte alla sua stesura definitiva.

/III/C) Il progetto sottoposto a V.I.A. è, in ogni caso, privo della schema di  
prefattibilità ambientale di cui all'art. 21 DPR 554/99 e ss mod. che ne rappresenta  
- in fase di progettazione preliminare - l'antecedente tecnico e logico: non si  
comprende infatti come e, SU QUALI ELEMENTI le Autorità preposte alla rilascio  
della VIA abbiano provveduto alla operazioni di verifica dell'incidenza dell'opera  
viaria sull'ambiente.

Infatti per gli interventi come quello in parola, ricadenti sotto la procedura di  
Impatto Ambientale, lo studio di prefattibilità ex art. 21 DPR 554/99 deve  
contenere le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione  
preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

E' quindi evinte che anche ove fosse accertata l'esistenza della VIA sul progetto  
definitivo, la valutazione operata sarebbe illegittima ed incongrua, in quanto  
priva del elemento prodromico al suo rilascio qual'è quello individuato dall'art.  
21 del PDR 554/99.

IX - VIOLAZIONE DELL'ART. 4 CO. 1 DPR 327/01 - VIOLAZIONE  
DELL'ART. 96 DEL R.D. 523/1904 - VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE  
ALLEGATE ALLA L.R. 14/82, TITOLO II, PUNTO 1.7 - ECCESSO DI POTERE  
PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA

La proprietà della ricorrente è sita nelle immediate vicinanze del fiume Isclero, Zona "H" del PRG del Comune di Airola, denominata appunto "fascia di rispetto dal fiume Isclero".

Orbene l'opera per cui è causa ricomprende inopinatamente anche tale fascia di rispetto violando il vincolo d'inedificabilità assoluta presente per la fascia di rispetto dal fiume, in aperta violazione di quanto disposto dall'art. 4 co. 1 del DPR 327/01 che subordina la possibilità di esproprio di siffatto bene, alla sdemanializzazione, nonché del divieto assoluto imposto dall'art. 96 del R.D. 523/1904, che dispone: *"Sono lavori vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei sponde e difese i seguenti:*

lett.g) *qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra e manufatti attinenti;"*.

La L.R.n.14/82 nel dettare le direttive per la pianificazione urbanistica regionale prescrive al titolo II punto 1.7: *"..lungo le sponde dei fiumi, dei laghi dei torrenti nonché dei canali è vietata ogni nuova edificazione, oltre che le relative opere di urbanizzazione per una fascia di profondità dal limite del demanio di:*

- a) *i fiumi mt.25 al di sopra la quota di 500 s.l.m., mt.50 al di sotto della detta quota;"*

Non è spiegabile, se non con un macroscopico difetto d'istruttoria, la progettazione e realizzazione di una strada a scorrimento veloce lungo l'argine di un fiume e senza il rispetto del divieto d'inedificabilità assoluta.

#### **X - VIOLAZIONE DELL'ART. 26 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ED ESECUZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE**

La linea d'esproprio ricomprende buona parte del cespite della ricorrente, mentre per la parte non colpita si prevede la costruzione di una strada a scorrimento veloce che disterà al massimo 4 mt.!!!

Trattandosi di una proprietà non inserita nel centro abitato andava rispettata la

scia di rispetto  
merge evidenti  
orme di comu  
eminem laedere,  
appresenti un  
II - VIOLAZI  
ECESSO  
CONTRADD  
il decreto im  
dell'indennità  
Infatti, ferm  
denunziata  
indicata nel  
del progett  
Alla tavola  
alla ditta C  
base oltre  
vecchie li  
di urbani  
Nell'atto  
correlati  
base di  
Inspieg  
determ  
Si co  
impu  
dirit

AVV.RENATO MAGALDI  
AVV.PASQUALE MATERA  
Via Toledo n.106 - 80134 -Napoli

fascia di rispetto di 30 mt (per le strade di tipo C) di cui alla norma epigrafata.

emerge evidente la violazione da parte dell'Amministrazione delle elementari norme di comune prudenza e diligenza, oltre che del principio generale del *non nocere*, in applicazione del quale, essa è tenuta a far sì che l'opera non rappresenti un pericolo per il privato.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 37 E 42 DPR 327/01**

**ECESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA  
CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' MANIFESTA**

Il decreto impugnato è censurabile infine con riferimento alla determinazione dell'indennità di 20.000 euro.

Infatti, fermo restando l'incongruità della somma assolutamente irrisoria, va denunciata la discordanza della medesima con altra somma e maggior somma indicata nella Delibera della G.P. di Benevento n.640 del 6/10/03 di approvazione del progetto esecutivo.

Alla tavola n.18.2 allegata al progetto esecutivo approvato con la Delibera de qua alla ditta Giaquinto veniva assegnata la somma di lire 18.669.000 quale indennità base oltre 56.007.000 al proprietario coltivatore diretto ed oltre 150.000 milioni di vecchie lire (75.000 euro circa) quale indennità aggiuntiva per costruzioni o opere di urbanizzazione.

Nell'atto impugnato, inspiegabilmente le su riportate voci d'indennità e le correlate somme sono del tutto omesse, riducendo il tutto alla sola indennità base di 20.000 euro.

Inspiegabile ed illogica si appalesa la differenza tra le due diverse somme determinate a titolo di indennità per il medesimo bene immobile.

**PQM**

Si conclude per l'accoglimento del presente ricorso e l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione degli effetti degli stessi, e con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.



AVV. RENATO MAGALDI  
AVV. PASQUALE MATERA  
Via Toledo n.106 - 80134 - Napoli

In via gradata si chiede il risarcimento dei danni subiti e subendi, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo di consulenza tecnica, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n. 80/1998.

Conseguenze di legge in ordine alle spese di giustizia.

Con osservanza.

Napoli,

Avv. Renato Magaldi

Avv. Pasquale Matera

#### DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 488/99

Il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e pertanto, il contributo unificato da versare ai sensi della Legge 488/99 è pari a euro 500,00.

Avv. Renato Magaldi

Avv. Pasquale Matera

#### RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2008 il giorno.....del mese di Febbraio a richiesta della ricorrente e degli avv.ti Renato Magaldi e Pasquale Matera an.q. e con il domicilio indicati in epigrafe, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'appello di Napoli , ho notificato l'atto che precede, debitamente sottoscritto, mediante consegna di copia conforme al suo originale a:

A mani di

REGIONE CAMPANIA in del Presidente di G.R. del legale rapp.te p.t. con domicilio presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via Santa Lucia 81

REGIONE CA/  
domicilio pre:

PROVINCI/  
domicilio p

Mediante

PROVIN/  
domicilio

COMI  
press

quantificarsi  
all'art.35 del

REGIONE CAMPANIA in del Presidente di G.R. del legale rapp.te p.t. con  
domicilio presso l'Avv.ra Regionale in Napoli alla Vespucci Napoli

PROVINCIA DI BENEVENTO in persona del Presidente legale rapp.te p.t. con  
domicilio presso l'Avv. Tammaro Chiacchio via De Mille 74 cap 80122 Napoli

Mediante spedizione postale a:

PROVINCIA DI BENEVENTO in persona del Presidente legale rapp.te p.t. con  
domicilio presso la sede dell'Ente al Largo G. CARDUCCI 82100 Benevento

*Coll. Avv. Maria Rosaria*  
a mani del  segretario / convivente e capace a ricevere t.q. che a sua volta  
consegna in propria assenza del destinatario/domi  
 persona capace a ricevere t.q. che si incarica della consegna  
in propria assenza del destinatario/domiciliatario.  
dalle persone in cui all'art. 139 c.p.c. e 157 c.p.p.  
incaricato *979108*  
Napoli, 22.11.2006 Benevento *RENATO BORRILLI*  
Ufficiale Giudiziario SPS

COMUNE DI MOIANO in persona del Sindaco legale rapp.te p.t. con domicilio  
presso la Casa Comunale Moiano - Benevento

COMUNE DI S.AGATA DEI GOTI in persona del Commissario Straordinario  
legale rapp.te p.t. con domicilio presso la Casa Comunale S.Agata dei Goti Piazza  
Municipio 1 - 82019 - Benevento

AVV. RENATO MAGALDI  
AVV. PASQUALE MATERA  
Via Toledo n.106 - 80134 - Napoli

COMUNE DI BUCCIANO in persona del Sindaco legale rapp.te p.t. con domicilio presso la Casa Comunale - 82010 - Bucciano - Benevento

COMUNE DI AIROLA in persona del Sindaco legale rapp.te p.t. con domicilio presso la Casa Comunale Airola - Benevento

CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO QUALE CAPOGRUPPO MANDATARIA DELL'A.T.I. CON RILLO COSTRUZIONI SRL - LA.BIT. SRL, in persona del legale rapp.te p.t. ,con domicilio eletto presso le sede legale alla Via Teodorico n.15 - 48100 Ravenna

CAUDINA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE.P.T. con domicilio eletto presso le sede legale alla Via Teodorico n.15 - 48100 Ravenna